

Treviso 7 ottobre 2011

## Cittadinanza italiana e ricongiungimento figli maggiorenni

### Chiediamo all'esperto

### Il cittadino straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana può "ricongiungere" i propri figli maggiorenni?

#### Risposta

Il cittadino straniero che abbia acquistato la cittadinanza italiana può "ricongiungere" i propri discendenti diretti (cioè i figli, i nipoti ...) che abbiano un'età inferiore a 21 anni. Se i figli hanno più di 21 anni allora potranno essere "ricongiunti" solo se sono a carico. Inoltre, possono essere "ricongiunti" i figli, sempre di età inferiore a 21 anni o a carico, del proprio coniuge o del partner (ma solo nel caso in cui i partner abbiano contratto un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro dell'UE e tale unione sia equiparata al matrimonio).

In queste ipotesi il figlio del cittadino italiano potrà richiedere un visto quale familiare presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine.

Questa normativa si applica non solo agli italiani ma a tutti i cittadini comunitari ed è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, che prevede la possibilità, per i cittadini comunitari, di "ricongiungere" una serie di familiari tra i quali figurano, oltre ai figli alle condizioni suddette, anche il coniuge, il partner (quest'ultimo nel rispetto dei limiti suddetti) e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (sempre nei limiti suddetti).

Da quanto detto consegue che i figli maggiori degli anni 21, se non sono a carico, non potranno essere "ricongiunti" dal loro genitore italiano e, dunque, non potranno ottenere un visto per familiare e fare un ingresso in Italia quali familiari di cittadino italiano. Se, però, i figli si trovino già in Italia (ad es. a seguito di un ingresso per turismo oppure, addirittura, irregolarmente) e convivano con il proprio genitore italiano allora godranno del divieto di espulsione previsto dall' art. 19 del D.Lgs. 286/1998 a favore "degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (...) di nazionalità italiana" e avranno diritto al rilascio di un permesso per famiglia (art. 28 D.P.R. 394/1999).

**Dott.ssa Agata Daniela Porto**  
Cooperativa Sociale Servire  
Treviso

*"Finalità e scopi statutarî dell'Associazione: orientare la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana"*

---

**ANOLF TREVISO - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**

*Iscritta con il n° TV0217 al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato*

*Iscritta al n° 211 del Registro Regionale delle Associazioni, Enti ed Organismi che svolgono attività a favore degli immigrati*